



n. 1055/2021 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile

composta da:

dott.ssa Caterina Passarelli

Presidente

dott. Alberto Valle

Consigliere

dott. Alessandro Rizzieri

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ex art. 828 c.p.c. da

Hotel Iris s.r.l. con sede in Jesolo (Ve) (c.f. e p.i. n. 01958330274),

Marcon Alberto (c.f. MRCLRT43C22C388I) e **Marcon Alfio** (c.f.

MRCLFA43C22C388U, difesi dall'avv. Emanuel Fogale e dall'avv.

Riccardo Zamperin, domiciliati in Asolo (Tv) presso lo studio dei

difensori

(attori)

nei confronti di

Marcon Alessandro (c.f. MRCLSN72H22C388Z) e **Marcon Andrea**

(c.f. MRCNDR67R16C388D), difesi dall'avv. Barbara Da Lozzo e





dall'abogado Erica Cettolin, domiciliati in Conegliano (Tv) presso lo studio dei difensori

(convenuti)

sulle seguenti conclusioni:

per gli attori:

Previo accertamento dei fatti di cui in esposto, per tutti i motivi ivi dedotti, ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione respinta,

IN VIA PRINCIPALE

In parziale riforma del Lodo Arbitrale a firma del dott. Commercialista Mario Beccarello di Venezia – Mestre del 5/11/2020 notificato il 9/2/2021, accertata e dichiarata la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo ai sigg. Marcon Andrea e Marcon Alessandro, rigettarsi la domanda siccome improponibile e per l'effetto, dichiararsi la nullità del Lodo Arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 co. 1 n. 4) c.p.c., con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine con compensazione delle spese del giudizio di lite del giudizio di primo grado.

IN VIA SUBORDINATA *Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma del Lodo Arbitrale a firma del dott. Commercialista Mario Beccarello di Venezia – Mestre del 5/11/2020 notificato il 9/2/2021, dichiararsi la piena validità della delibera dell'assemblea dei soci di Hotel Iris S.r.l. del 24/1/2020, con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i*





gradi di giudizio, ovvero in subordine con compensazione delle spese del giudizio di lite del giudizio di primo grado.

IN OGNI CASO Spese e compenso professionale interamente rifusi del secondo grado.

per i convenuti:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie:

IN VIA PRELIMINARE DI RITO: dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto avverso il Lodo arbitrale rituale dell'Arbitro Unico, dott. Commercialista – Revisore Legale – Mario Beccarello, emesso il 03.11.2020, per tutte le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta dd. 10.09.21.

IN VIA PRELIMINARE: rigettare siccome infondata e non motivata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo o della sua esecuzione. NEL MERITO: per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 10.09.21, rigettare siccome infondato l'appello interposto avverso il Lodo arbitrale rituale dell'Arbitro Unico, dott. Commercialista – Revisore Legale – Mario Beccarello, emesso il 03.11.2020. Conseguentemente, confermarsi integralmente l'impugnato provvedimento. In ogni caso, spese di lite rifuse relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA: si dimette, con numerazione progressiva rispetto a quanto allegato alla comparsa di costituzione e risposta dd. 10.09.21, la Sentenza del Tribunale di Venezia – Sez. Imprese n. 35/2023 pubblicata il 05/01/2023, Repert. n. 58/2023 del 05/01/2023, che ha definito il pendente giudizio RG n. 9367/2019, notificata in





data 13.01.2023 e non impugnata, istando per l'acquisizione al presente giudizio siccome ritenuta rilevante ai fini del decidere e venuta ad esistenza successivamente alla costituzione: doc. 19 – Sent. Trib. Venezia – Sez. Imprese n. 35/2023 dd. 05/01/2023, attestata conforme.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hotel Iris s.r.l. e i soci Marcon Alberto e Marcon Alfio impugnavano il lodo pronunciato in Venezia il 3 novembre 2020 dall'arbitro unico dott. Mario Beccarello, che su domanda di Marcon Alessandro e Marcon Andrea, pure essi soci di Hotel Iris s.r.l., aveva annullato la delibera assembleare della società adottata il 24 gennaio 2020.

Con la delibera suddetta l'amministratore unico, Alfio Marcon, era autorizzato a concludere un contratto con Ef Style Hotel s.r.l. (affittuaria di azienda alberghiera di Hotel Iris s.r.l.), i cui soci erano i figli di Alberto Marcon, in base al quale Ef Style Hotel s.r.l. avrebbe potuto compiere lavori di rinnovamento dell'albergo fino all'importo di Euro 300.000 a fronte di una riduzione del canone annuo di affitto (da Euro 140.000 ad Euro 125.000).

L'arbitro – dopo avere premesso che l'arbitrato, in base alla previsione dell'art. 22 dello statuto della società era rituale e secondo diritto, e dopo avere rigettata l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di interesse di agire degli attori – riteneva che l'adozione della delibera configurasse “un abuso o un eccesso di potere” in quanto “strumento di un'intenzionale attività arbitraria dell'amministratore unico e dei soci di maggioranza atta a menomare prerogative [dei soci di minoranza], provocando danno alla società e la lesione dei diritti di partecipazione dei soci di minoranza”. L'arbitro giungeva a tale





conclusione dopo avere rilevato: - un difetto di informazione dei soci allorché venne indetta l'assemblea; - la predisposizione di parte del verbale prima dell'assemblea stessa; - il rifiuto di sospendere l'assemblea per consentire ai soci di minoranza di ottenere maggiori informazioni; - il fatto che le due società (Hotel Iris s.r.l. e Ef Style Hotel s.r.l.) avessero nel precedente mese di settembre risolto il contratto di affitto dell'azienda alberghiera stipulato il 3 maggio 2018 per concluderne contestualmente un altro di più lunga durata (allungamento della durata e riduzione del canone avrebbero inciso – secondo l'arbitro – sulla redditività dell'investimento e ridotto il valore delle quote sociali con pregiudizio dei soci di minoranza); - il fatto che l'immobile era già stato completamente ristrutturato nel 2018 e ancora il fatto che, prima della delibera assembleare, Ef Style s.r.l. avesse già assunto impegni e sostenuto costi per l'esecuzione di nuove opere.

Si dolevano della decisione Hotel Iris s.r.l., Marcon Alberto e Marcon Alfio, impugnando il lodo per i seguenti motivi: 1) l'arbitro, violando l'art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., aveva erroneamente rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei soci di minoranza, in quanto l'assemblea era chiamata a esprimere solamente un parere su un'operazione economica rimessa in ogni caso al potere decisionale dell'amministratore unico, il quale non era obbligato a "provvedere nei termini meramente autorizzati"; 2) vi era stata violazione degli artt. 2476 c.c. e 2475 ter c.c., avendo l'arbitro ritenuto "che il mancato annullamento dell'impugnata delibera comportasse una qualche efficacia preclusiva alle azioni ivi contemplate", mentre l'amministratore rimaneva l'unico a decidere il compimento dell'operazione e non era impedito l'esercizio delle azioni di





responsabilità nei suoi confronti; 3) l'arbitro aveva violato gli artt. 1175 e 1375 c.c., ritenendo che la deliberazione fosse annullabile per abuso compiuto dalla maggioranza dei soci, in quanto nessun pregiudizio veniva arrecato ai soci di minoranza “questo sia in ragione della totale limpidezza dell'assemblea che ha rispettato tutti i crismi codicistici, sia in quanto l'assemblea medesima non era idonea a produrre il ben che minimo effetto pregiudizievole nei confronti della minoranza e/o della società”; 4) la regolamentazione delle spese violava gli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché le spese erano poste interamente a carico dei convenuti, sebbene tre dei quattro motivi di impugnazione della deliberazione fossero stati respinti, e poiché si era preso a riferimento lo scaglione di valore 260.000-520.000, anziché quello relativo alle controversie di valore indeterminato.

Gli attori chiedevano che “in parziale riforma del lodo arbitrale” fosse dichiarata la carenza di interesse di agire in capo a Andrea e Alessandro Marcon e “per l'effetto dichiararsi la nullità del lodo arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 co. 1 n. 4 c.p.c., con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine con compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado”; in via subordinata, chiedevano che “in parziale riforma del lodo arbitrale” fosse dichiarata la piena validità della delibera assembleare dei soci di Hotel Iris del 24 gennaio 2020.

Si costituivano in giudizio Marcon Alessandro e Marcon Andrea, domandando che l'“appello” fosse dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. o comunque rigettato.

I convenuti affermavano che i soci di maggioranza avevano, nel giugno 2019, comunicato la volontà di sciogliersi dal vincolo sociale con i soci di minoranza, dopodiché, senza coinvolgere questi ultimi, avevano





trasformato Hotel Iris s.n.c. in s.r.l. e modificato lo statuto sociale (vicende per le quali pendeva giudizio civile davanti alla Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Venezia); quindi, era stato risolto il rapporto di affitto di azienda e concluso un nuovo contratto con Ef Style s.r.l. di più lunga durata, prima che fosse indetta l'assemblea del 24 gennaio 2020 alla quale i soci di minoranza parteciparono senza ricevere informazioni su quanto sarebbe stato richiesto di approvare.

I convenuti rilevavano che i motivi di impugnazione non erano sussumibili nelle previsioni dell'art. 829 c.p.c. ed erano infondati.

Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, per l'udienza del 9 marzo 2023, sostituita dal deposito di note scritte.

La Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

1. Occorre preliminarmente evidenziare che, diversamente da come le parti parrebbero intenderlo, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non è un giudizio di appello, non trovando perciò applicazione gli artt. 339 e ss. c.p.c.

L'impugnante non può ottenere la "riforma del lodo", ma esclusivamente la dichiarazione di sua nullità, che apre eventualmente la fase rescissoria.

Le ipotesi di nullità del lodo sono esclusivamente quelle contemplate dall'art. 829 c.p.c. Il giudizio è "a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c." con la conseguente necessità che i motivi siano specifici per "consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a





quelle formulabili alla stregua della suddetta norma” (Cass. civ. 30 novembre 2020, n. 27321).

2. Con un primo motivo di impugnazione, gli attori denunciano la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., poiché l’arbitro non aveva accolto l’eccezione di difetto di interesse ad agire dei soci di minoranza.

Con il secondo motivo di impugnazione, gli attori ribadiscono che l’amministratore rimaneva libero di decidere il compimento dell’operazione e che non era impedito l’esercizio delle azioni di responsabilità nei suoi confronti, sicché vi era stata violazione degli artt. 2476 c.c. e 2475 ter c.c., avendo l’arbitro ritenuto “che il mancato annullamento dell’impugnata delibera comportasse una qualche efficacia preclusiva alle azioni ivi contemplate”.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi intesi a dimostrare il difetto di interesse ad agire dei soci di minoranza.

I motivi sono ammissibili nella misura in cui lamentano la violazione dell’art. 829, 1° co., n. 4, c.p.c., che sanziona con la nullità la decisione del merito della controversia da parte dell’arbitro in ogni caso in cui il merito non poteva essere decisivo. Non può esservi dubbio che, se i soci Marcon Alessandro e Marcon Andrea non avessero avuto interesse ad impugnare la delibera assembleare di Hotel Iris s.r.l. del 24 gennaio 2020, l’arbitro avrebbe dovuto arrestare il procedimento, astenendosi dal decidere il merito della causa.

I motivi di impugnazione sono tuttavia infondati.

Marcon Alessandro e Marcon Andrea avevano senz’altro interesse a impugnare la delibera assembleare, la quale autorizzava l’amministratore Alfio Marcon a concludere un accordo con Ef Style





Hotel s.r.l. che avrebbe consentito all'affittuaria di compiere lavori di rinnovamento dell'hotel in affitto e di corrispondere un canone annuo ridotto di Euro 15.000 che, negli anni, avrebbe compensato l'esborso di Euro 300.000.

All'assemblea non era richiesto di esprimere un semplice parere, ma di "autorizzare" l'amministratore al compimento della complessiva operazione. In tali termini è stata assunta la deliberazione.

E' perciò contraddittorio che l'amministratore Alfio Marcon abbia indetto l'assemblea dei soci, richiedendo espressamente di essere autorizzato a compiere l'operazione con Ef Style Hotel s.r.l., e che ora sostenga che rimaneva libero di fare quanto riteneva opportuno.

Al contrario, occorre evidenziare che, se l'assemblea si fosse espressa negativamente, non autorizzando l'amministratore, questi non avrebbe potuto concludere l'accordo con Ef Style Hotel s.r.l., salvo incorrere in sicura responsabilità. Infatti, la violazione di un divieto espresso dai soci (quale deve intendersi il rigetto della richiesta di autorizzazione) avrebbe esposto l'amministratore a responsabilità per le conseguenze di atti che gli erano stati preclusi dai soci.

L'art. 2479, 1° co., c.c. prevede che i soci decidono non solo sulle materie riservate alla loro competenza dallo statuto sociale, ma anche sugli argomenti che l'amministratore sottopone alla loro approvazione. Nel momento in cui rimette una questione alla decisione dei soci, l'amministratore rimane vincolato alla volontà espressa dagli stessi.

E' altrettanto indubitabile che l'autorizzazione proveniente dall'assemblea dei soci, se non lo esonerava da responsabilità, lo metteva comunque al riparo dall'accusa di avere agito arbitrariamente, ed anzi gli consentiva di sostenere che aveva dato attuazione alla volontà dei soci, cui fa capo l'interesse alle vicende della società.





Quindi, Alessandro Marcon e Andrea Marcon avevano interesse a impugnare la deliberazione assembleare che autorizzò l'amministratore a compiere un'operazione comportante, per Hotel Iris s.r.l., una riduzione dei ricavi. Tale interesse prescinde dal fatto che essi possano esperire l'azione di responsabilità nei confronti di Alfio Marcon.

2. Il terzo motivo di impugnazione, con cui gli attori dopo avere ripetuto quanto già esposto con i due motivi precedenti (ossia che la deliberazione è influente per i soci di minoranza) lamentano la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e sostengono che l'assemblea si è svolta regolarmente e che non vi è stato abuso di diritto, è inammissibile.

A parte la genericità del motivo, che non si confronta minimamente con la motivazione del lodo impugnato, si osserva che gli attori omettono di indicare quale sarebbe l'ipotesi di nullità in cui l'arbitro sarebbe incorso.

Si è già detto che l'impugnante non può limitarsi a domandare una riforma della decisione, dovendo sussumere l'errore *in procedendo* o *in decidendo* dell'arbitro in una delle tassative fattispecie di invalidità previste dall'art. 829 c.p.c.

Deve aggiungersi che l'asserita violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., che avrebbe portato a una decisione di merito errata, non è causa di nullità del lodo. Infatti, ai sensi del 3° co. dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se disposta dalla legge o espressamente prevista dalle parti: condizione che non ricorre nel caso di specie (in quanto la clausola compromissoria, contenuta all'art. 22 dello statuto sociale, nulla dice in proposito).





Il 3° co. dell'art. 829 c.p.c. è senz'altro applicabile al presente giudizio, in quanto lo statuto sociale, che prevede all'art. 22 la clausola compromissoria, è successivo al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stato adottato con atto pubblico del 7 agosto 2019 (registrato l'8 agosto 2019) (doc. 1 fasc. convenuti).

3. Anche la doglianza relativa alla regolamentazione delle spese processuali non è ammissibile.

Infatti, l'asserita erroneità nella liquidazione delle spese, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi d'invalidità previste dall'art. 829 c.p.c., non potrebbe condurre all'annullamento del lodo.

4. In conclusione, l'impugnazione del lodo dev'essere respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, conformemente alla nota spesa dei convenuti, congrua rispetto ai parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto che la fase istruttoria non si è tenuta.

Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli attori di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 1055/2021 R.G.A. promossa con atto di citazione da Hotel Iris s.r.l., Marcon Alberto e Marcon Alfio (attori) nei confronti di Marcon Alessandro e Marcon Andrea (convenuti), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta il primo motivo e il secondo motivo di impugnazione del lodo pronunciato in Venezia il 3 novembre 2020 dall'arbitro





unico dott. Mario Beccarello e dichiara inammissibili il terzo e il quarto;

- 2) condanna gli attori a rifondere ai convenuti le spese processuali, che liquida in Euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli attori di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 1° giugno 2023.

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Passarelli)

Il consigliere estensore

(dott. Alessandro Rizzieri)

Arbitrato in Italia

